RIORDINO DELLO SPORT O RIORDINO DEL CONI?
Commento alla Legge Delega sul riordino dell'Ordinamento Sportivo

di: Simone Boschi
commercialista in Firenze
consulente in sport-management

SECONDA PARTE – 21/8/2019
(la prima parte è stata redatta il 7/8/2019)

Proseguiamo il commento ad una Legge Delega ormai pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sulla quale, ad oggi, possiamo spendere tre riflessioni di natura generale:

1. a differenza di disegni di legge con gestazione in seno a qualche Governo fa e dei quali si è persa ogni traccia, questa appare ispirata da principi di più vasta portata e "capisce" di non potersi occupare solo di apportare migliorie normative settoriali nello sport, tanto che il suo primo obiettivo è il riordino del Coni, il vertice dell'organizzazione sportiva nazionale;
2. essa nasce durante una Legislatura dove la delega allo Sport, affidata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è stata fino ad oggi esercitata alacremente e pienamente (un esempio fra tutti: l'avvicendamento da Coni Servizi Spa a Sport e Salute Spa e le reazioni che ha provocato);
3. l'esame del testo della Delega era in agenda dei lavori senatoriali il 7 agosto, repentinamente anticipato al 6; per l'indomani restavano da svolgere in aula le attività riguardanti la Torino-Lione, pomo della discordia che due giorni dopo ha innescato la crisi di un Governo oggi – come sappiamo - dimissionario: fortunatamente la Delega prevede un ampio termine per l'attuazione normativa (dodici mesi per l'adozione dei decreti delegati, ventiquattro per la loro eventuale integrazione e correzione), dunque siamo di fronte a scenari tecnici fortemente legati alle sorti politiche di breve-medio periodo, da cui l'eventualità che il (nuovo?) Governo preferisca rinunciare ad occuparsi di Sport di fronte a questioni più stringenti, col rischio che la Delega finisca per fare la medesima fine dei progetti precedenti; l'auspicio è di non buttare il bambino assieme all'acqua sporca.

Taluni passaggi "fiscali" contenuti nella prima parte di questo lavoro han destato le perplessità di alcuni dei più autorevoli addetti ai lavori, tuttavia son certo che proprio dal confronto delle idee possano nascere gli spunti più interessanti e la possibilità concessa al lettore di maturare un'opinione rafforzata: dunque, simpaticamente, mi accontenterò di schierarmi con la... "dottrina minoritaria".

In conclusione dell'articolo 1 della Legge Delega, precisamente alla lettera n) del comma 1, si chiede al Governo di "*individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche*".
La Legge 91/1981 sul professionismo sportivo narra all'articolo 10 che i contratti con gli atleti professionisti possono essere stipulati solo da società sportive costituite nelle forme di società per azioni e società a responsabilità limitata, con espresso rimando al Libro Quinto del Codice Civile, precisamente agli articoli 2325 e seguenti e 2642 e seguenti: in tali contenitori societari l'ingresso al capitale è consentito previo consenso di chi già lo detiene, secondo il principio di tutela dell'iniziativa privata prevista dall'art. 41 della nostra Costituzione.
La Legge 586/1996 è intervenuta sull'articolo 10 anzidetto eliminando il previgente divieto di distribuzione utili: è l'ingresso della lucratività nello sport professionistico, da cui è derivata la quotazione in borsa delle società calcistiche Lazio (1998) Roma (2000) e Juventus (2001). L'andamento non sempre premiante del titolo azionario calcistico nel tempo, la sua collocazione nel mercato telematico azionario MTA – settore "viaggi e tempo libero", con l'incertezza della

generazione di ricavi per effetto del brand e dei diritti televisivi prima e più che grazie all'individuazione e affermazione di quel dna produttivo-industriale o finanziario tipico di tutte le altre società quotate, ha frenato il fenomeno sottoscrittivo da parte dei risparmiatori-tifosi e probabilmente ha impedito che l'Italia si allineasse ad altri Paesi europei che ben prima e con molte più società calcistiche si sono affacciate alla Borsa.
Certo, in Italia solo pochissimi club presentano bilanci degni di *listing*, caratterizzati da maggiori proventi per diritti televisivi e capacità di generare importanti ricavi commerciali propri; tuttavia pesa anche la volontà, la mancanza di interesse alla quotazione da parte dei detentori del capitale sociale, forse ancora legati a schemi imprenditoriali riconducibili all'antica figura del "patron", coloro che mettono i quattrini e conservano elevato potere decisionale anche tecnico e sportivo (croce e delizia di tante società di calcio, passate anche per il tribunale fallimentare).
Allora, occorre chiedersi cosa potrebbe accadere se le società sportive professionistiche "aprissero" parte del capitale alla sottoscrizione popolare, evidentemente senza pregiudicare il controllo economico esercitato dal socio di maggioranza: la Legge Delega evidentemente se l'è chiesto ed ha chiesto al Governo di lavorarci.
Ovviamente il frammentato "azionariato di tifoseria" riguardante una frazione del capitale sociale non porterebbe benefici finanziari di particolare rilevanza, ma non per questo si deve essere scettici sugli effetti di un aumento di capitale con emissione di una particolare categoria di azioni riservata a sottoscrittori "di bandiera": maggiore è il patrimonio, maggiore sarà la solidità societaria.
Di contro, tuttavia, ogni azione o quota non in mano al socio di maggioranza significherebbe divisione e moltiplicazione dei diritti a partecipare alle decisioni assembleari, a ispezionare i libri, a riportare all'esterno fatti di gestione "impopolari": dunque, il Legislatore dovrà confezionare un decreto attuativo dotato di un certo "appeal" (magari legato anche ad una tassazione ridotta dei dividendi?) per evitare che la Delega produca scarsi effetti.
Non dimentichiamo in ogni caso che la norma fa riferimento all'azionariato popolare nelle "società sportive professionistiche", quindi non solo in quelle che fanno calcio: immagino una moderna società per azioni di basket che intenda raccogliere finanza per costruire o ampliare il proprio impianto sportivo, coinvolgendo i tifosi nell'economia di gestione attraverso l'emissione di nuove azioni e magari un prestito obbligazionario la cui remunerazione potrebbe rappresentare una piccola alternativa al risparmio tradizionale per i sostenitori locali; la previsione normativa di forme analoghe all'azionariato fa pensare che scenari similari siano riservabili ai club in forma di società a responsabilità limitata.
Proceduralmente, sia nella società per azioni che in quella a responsabilità limitata (i due più frequenti e idonei modelli societari nello sport) si potrebbe immaginare la formalizzazione di una pubblica offerta tesa alla collocazione dei titoli di nuova emissione (azioni o quote) presso la tifoseria, così da condensare e semplificare le procedure societarie una volta raggiunto un ammontare prefissato di nuovo capitale.
Per come è strutturata nel nostro diritto commerciale la società per azioni, essa consente maggiore efficacia operativa ma ciò non significa che sia impossibile raggiungere analoghi obiettivi tramite la società a responsabilità limitata: in quest'ultima, non azioni ma quote, non obbligazioni ma titoli di debito (a loro volta collocabili solamente attraverso operatori professionali controllati da Banca d'Italia), con eguale entusiasmo da parte della tifoseria.
Semmai, un limite al successo dell'azionariato popolare potrebbe dipendere dalle caratteristiche e dai bacini di utenza negli sport professionistici diversi dal calcio e dalla pallacanestro: nel golf nazionale è pressoché nullo il fenomeno del tifo e su neanche centomila tesserati solo un migliaio scarso sono professionisti (*fonte: statistiche 2018 Federgolf*), dunque riterrei bassa perfino la possibilità di raccolta di capitale finalizzata ad ampliare un *green* anche in seno ad un progetto di diffusione giovanile; nel ciclismo, dove invece la presenza di giovani e giovanissimi è molto elevata e gli allenamenti su strada sono frequenti se non altro perché le vie pubbliche rappresentano per le due ruote la più naturale palestra quotidiana, non mi spiacerebbe assistere ad un progressivo

recupero dei tanti velodromi in disuso nel territorio nazionale, spesso abbinati a campi di gioco o palestre polivalenti capaci di attrarre giovani e anziani, per non parlare dell'opportunità di offrire specifici spazi attrezzati per la disabilità e il recupero post-chirurgico (ho personalmente seguito lo sviluppo progettuale di un palazzetto la cui piscina esterna ha una profondità contenuta, tale da poter essere utilizzata anche per la canoa, attività a sua volta propedeutica al giovamento muscolare post-mastectomia).
Dai giovani, con cui ho volutamente concluso la riflessione sull'azionariato popolare, agli studenti e alle scuole.
L'articolo 2 della Delega appare diretto a riaffermare il binomio scuola-sport, evidentemente anche al fine di sopperire alla cronica carenza di offerta di educazione fisica scolastica; siamo tuttavia ancora ben lontani dal concetto di college americano dove si sceglie la disciplina sportiva da praticare durante l'anno di studi, fra le tante che l'istituto mette a disposizione avvalendosi di istruttori e allenatori qualificati, con la possibilità di partecipare a tornei e campionati intercollegiali, non senza agonismo e campanilismo: probabilmente tale obiettivo sarebbe prefissabile solo se prioritariamente venisse riformata la scuola.
Il primo comma apre alla costituzione di centri sportivi scolastici, appunto “al fine di organizzare e sviluppare la pratica sportiva nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; apprezzabile che tali centri debbano in ogni caso dipendere dal Codice del Terzo Settore e quindi organizzati in una delle forme giuridiche indicate dal D.Lgs. 117/2017: associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, associazione del terzo settore generica, impresa e cooperativa sociale, ente filantropico, fondazione. Sarà il singolo istituto a prevedere un idoneo regolamento con cui disciplinerà l'attività, l'economia, le cariche del centro sportivo scolastico.
Le specifiche attività saranno programmate dal Consiglio di Istituto con facoltà di sentire le locali associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; non è chiaro cosa significhi “sentire”le asd, se cioè in ambito meramente consultivo o se sia possibile affidare loro la gestione dei corsi sportivi, mentre risalta chiaramente come le società di capitali sportive dilettantistiche non siano citate in questo progetto. Semmai non ne è chiaro il motivo, dato che esse possono essere qualificate almeno quanto le associazioni sportive sia nell'ambito consulenziale che in quello legato alla strutturazione e allo svolgimento dei corsi: mi chiedo se un'ipotetica spiegazione possa derivare dal percepito orientamento governativo di preferenza dell'associazionismo sportivo rispetto alla pratica attraverso contenitori societari, verso i quali sta formandosi un marcato indirizzo (anche in tema fiscale) di riconduzione alla sfera tipicamente imprenditoriale ancorché in assenza di distribuzione di utili, ritenendo bastante la capacità di generarli grazie ad una stabile organizzazione di ispirazione civilistica, come se le associazioni di medie e grandi dimensioni non ne fossero nei fatti dotate.
Potranno far parte dell'organico del centro sportivo scolastico il Dirigente, i docenti, il personale amministrativo e tecnico, gli stessi studenti e i loro genitori: appare dunque evidente che detti centri saranno diretta emanazione dell'istituto scolastico che li controllerà e ne deciderà orientamenti e sorti.
Nel caso (auspicatissimo) di attività sportive oltre l'orario scolastico, occorreranno preventive convenzioni di fruizione in accordo con l'ente locale proprietario dell'impianto sportivo, questione che sicuramente porterà la dottrina in materia a fornire valutazioni e comparazioni fra il classico affidamento competitivo previsto dal Codice degli Appalti o la co-programmazione introdotta dagli articoli 55 e 56 del Codice sul Terzo Settore (sebbene il Consiglio di Stato abbia già suggerito alle Amministrazioni di valutare caso per caso se propendere per la prima o la seconda via, a seconda di un complesso concorso di elementi giuridici, tecnici ed economici).
Il comma 5 dell'articolo 2 riconosce l'esclusiva competenza dell'insegnamento delle attività sportive nei centri scolastici dei laureati in Scienze Motorie e dei diplomati Isef, salva la possibilità di prevedere con decreto la validità dei requisiti di ulteriori profili professionali.
Su tale aspetto potrebbe aprirsi una disputa (forse anche politica?) fra, da una parte, chi sostiene che l'insegnamento dello sport debba spettare solo a chi proviene dal percorso di laurea o diploma

superiore (se non altro per tentare di creare una nuova professionalità nella scienza sportiva), e, dall'altra, gli enti che già adesso affidano a istruttori e allenatori la cura di corsi in discipline sportive dopo che essi abbiano seguito corsi tecnici e sostenuto esami abilitanti indipendentemente dal percorso individuale di studi: in questo secondo alveo è facile individuare le federazioni e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni i cui regolamenti individuano la possibilità di insegnamento per i titolari di brevetti sportivi o titoli assimilati.
Svilupperemo questa tematica nella prossima parte.

Fine seconda parte

SEGUE